



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-09-2012 (punto N 16)

Delibera N 802 del 10-09-2012

Proponente

GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile LORENZO DROSERA

Estensore LORENZO DROSERA

Oggetto

Reg. CE n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Indirizzi per l'attuazione della misura 421 'Cooperazione interterritoriale e transnazionale'

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
LUCA CECCOBAO	RICCARDO NENCINI	GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO	STELLA TARGETTI	
SIMONCINI		

Assenti

ANNA MARSON	CRISTINA SCALETTI	LUIGI MARRONI
-------------	-------------------	---------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A.pdf

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l'attuazione delle misure ivi previste.

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 che approva la versione n. 5 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007.

Viste le modifiche ed integrazioni apportate da ultimo nella versione 8 del Programma, così come accolte formalmente con la nota Ares (2012) 147334 del 9.2.2012 della Commissione Europea.

Vista la propria deliberazione n. 109 del 20.2.2012, con cui si prende atto della versione n. 8 del PSR 2007/2013 della Regione Toscana.

Vista la propria deliberazione n. 171 del 5.3.2012 "Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Indirizzi ai Gruppi di azione locale per la seconda fase di programmazione relativa alle misure, sottomisure ed azioni dell'Asse 4" che contiene, tra l'altro, indicazioni ai GAL per la programmazione delle risorse relative alla seconda fase dell'Asse 4 Metodo LEADER.

Vista la propria deliberazione n. 229 del 27.3.2012 "Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della Revisione n. 15 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13" nella quale sono, tra l'altro, ripartiti fra i GAL i fondi per la seconda fase di attuazione dell'asse 4 'LEADER ivi compresi i fondi della premialità ed i fondi aggiuntivi per la misura 431.

Considerato che la scheda di misura 421 'Cooperazione interterritoriale e transnazionale' del PSR 2007/2013 prevede che *'Il sostegno è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione "interterritoriale", cioè tra territori all'interno di uno stesso Stato membro, e di cooperazione "transnazionale", cioè tra territori appartenenti a diversi Stati membri o paesi terzi'.*

Considerato che la stessa scheda di misura prevede che la selezione dei progetti sia effettuata *" con avviso pubblico, anche sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dal territorio. I criteri utilizzati per la selezione dei progetti si riconducono, tra gli altri:*

- *al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal;*
- *alla dimensione critica del progetto (necessaria a garantire la vitalità dello stesso);*
- *al livello di concretezza dell'intervento (la cooperazione non può risolversi in un mero scambio di conoscenze ed esperienze ma deve essere finalizzata alla realizzazione di un'operazione comune);*
- *al grado di definizione del progetto (in altre parole, la sua cantierabilità);*
- *al numero di GAL regionali partecipanti al progetto e al numero di GAL extraregionali;*
- *alla presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato.'*

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29 Giugno 2011.

Visto il Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 26 del 4 aprile 2012.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli uffici della Commissione europea nella “Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013”.

Esaminati i documenti di approfondimento predisposti dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito delle attività sulla cooperazione territoriale.

Ritenuto pertanto di adottare gli indirizzi regionali necessari all'attivazione della misura 421 ‘Cooperazione interterritoriale e transnazionale’, riportati in allegato al presente atto.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto contenente, per le motivazioni indicate in narrativa, gli indirizzi per l'attivazione della misura 421 ‘Cooperazione interterritoriale e transnazionale’.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERÀ

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

Allegato 'A'

Indirizzi PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 421 'COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE' DEL PSR 2007/2013 DELLA REGIONE TOSCANA

AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti indirizzi definiscono le modalità di attuazione della misura 421 "Cooperazione" del PSR Toscana 2007/2013, con particolare riguardo agli interventi realizzati nell'ambito del progetto locale di cooperazione e dei singoli progetti di dettaglio, secondo le definizioni sotto riportate.

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento a quanto riportato nella "Guida per l'attuazione della misura 'Cooperazione' nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – RD12/10/2006 - rev. 3" della Commissione europea e nelle disposizioni di attuazione in vigore per la misura 41 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana.

Ogni progetto di cooperazione è realizzato sotto la supervisione e il coordinamento di un soggetto capofila, che può essere un Gruppo di Azione Locale (GAL) o un altro soggetto, designato di comune accordo dai partner partecipanti, sulla base di un accordo di cooperazione. Esso ha la responsabilità dell'attuazione del progetto, funge da canale di comunicazione con le autorità nazionali e/o regionali ed è incaricato di fornire le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento del progetto (finanziario, fisico e procedurale) e sui risultati effettivamente conseguiti.

A livello regionale il progetto di cooperazione si articola in progetti locali di cooperazione relativi ai singoli territori di competenza dei GAL; nell'ambito del progetto locale, i GAL rivestono il ruolo di promotori di proposte progettuali relative ai territori di rispettiva competenza, collegate fra loro e confluenti nel progetto di cooperazione propriamente detto. Nel caso in cui il progetto risulti ammesso a contributo, il GAL acquisisce il ruolo di animatore e coordinatore del progetto locale di cooperazione nel proprio territorio di riferimento. Se il progetto di cooperazione interessa più territori LEADER in Toscana e il capofila non è un GAL toscano, deve essere individuato un GAL della Toscana che coordini l'attuazione dei singoli progetti locali in ambito regionale.

Secondo quanto previsto dal PSR Toscana, *"La selezione dei progetti di cooperazione proposti dai GAL viene effettuata a cura dell'Autorità di Gestione con avviso pubblico, anche sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dal territorio"*.

In linea con le strategie di sviluppo e le priorità tematiche delineate le une dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, strumento orientativo delle politiche regionali per l'intera legislatura, le altre dal Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015, si individuano i seguenti temi di interesse strategico regionale:

"Vie Tematiche storiche e religiose" ;

"Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità";

I progetti di cooperazione di cui alle presenti direttive dovranno vertere su tali temi, allo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo dei territori rurali.

Visto il ridotto importo finanziario a disposizione per l'attivazione della Misura, allo scopo di massimizzarne l'impatto, possono essere finanziati esclusivamente progetti locali di cooperazione afferenti a due soli progetti di cooperazione; a ciascuno di essi possono essere assegnati contributi di importo non superiore al 50% delle risorse disponibili.

DEFINIZIONI

Cooperazione interterritoriale secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. CE n. 1698/2005, si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro.

Cooperazione transnazionale secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. CE n. 1698/2005, si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di Paesi terzi.

Fase di supporto tecnico preparatorio periodo nel quale vengono espletate tutte le attività di supporto tecnico preliminare necessarie all'impostazione e all'avvio della cooperazione. Termina al momento della presentazione della proposta progettuale da parte del GAL in risposta all'avviso emesso dall'Autorità di gestione.

Il progetto di cooperazione si articola su tre livelli:

Progetto di cooperazione è la trasposizione in termini operativi degli esiti della consultazione dei territori e comprende tutti gli interventi che verranno attivati per la sua completa attuazione da parte dei soggetti partecipanti che operano in Toscana ed eventualmente negli altri territori interessati. Il progetto deve contenere una sezione specifica relativa agli interventi realizzati a carico dei soggetti operanti nei territori rurali della Regione, suddivisi per territorio di competenza di ogni GAL e tutti formalizzati nell'accordo di cooperazione.

Progetto locale di cooperazione è la componente del progetto di cooperazione di pertinenza del territorio del GAL ed è pertanto costituito dall'insieme degli interventi promossi da ciascun GAL nell'ambito del *progetto di cooperazione*. Come stabilito nelle presenti norme, il progetto locale di cooperazione deve vertere sui temi di interesse strategico regionale. Deve essere sottoposto alla selezione e all'approvazione dell'Autorità di gestione.

Progetto di cooperazione di dettaglio è costituito dalla singola operazione¹ per la quale ogni singolo partner effettivo partecipante al progetto locale di cooperazione può presentare specifica domanda di aiuto relativa alla parte di progetto di cooperazione di dettaglio che si impegna a realizzare per contribuire al progetto locale di cooperazione. Il singolo progetto di dettaglio, riconducibile al progetto di cooperazione presentato, deve essere direttamente riferibile ad una sola delle misure/sottomisure/azioni afferenti l'Asse 4 LEADER del PSR 2007/2013 della Regione Toscana.

Accordo di cooperazione Documento, in forma giuridica riconosciuta dai Paesi partecipanti al progetto di cooperazione, alla base di un progetto di cooperazione e sottoscritto da tutti i partner. Precisa tutte le componenti del bilancio complessivo previsto per il progetto, illustra il contenuto della cooperazione prevista dal progetto e i contributi finanziari e tecnici di ciascun partner, vincolando gli aderenti alla realizzazione di quanto previsto. L'accordo definisce chiaramente gli obiettivi del progetto di cooperazione, le iniziative da realizzare per raggiungerli, il ruolo di ciascun partner nell'esecuzione del progetto, in particolare per quanto concerne le responsabilità in materia di gestione, coordinamento, controllo e monitoraggio, nonché la partecipazione finanziaria di ogni partner. Può contenere clausole che permettano l'inclusione di nuovi partner e/o il trasferimento di specifiche attività da un soggetto del partenariato a un altro, ferme restando finalità,

¹ Secondo quanto previsto dal DAR "L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso".

fattibilità e validità del progetto.

**Partecipante diretto
(Partner effettivo)**

soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Possiede i requisiti di ammissibilità previsti dalla misura/sottomisura/azione afferenti l'Asse 4 LEADER del PSR 2007/2013 della Regione Toscana per la quale presenta specifica domanda di aiuto.

**Partecipante indiretto
(Partner associato)**

soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole misure/sottomisure/azioni del PSR. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'accordo di cooperazione. Possono partecipare a più progetti di cooperazione.

Beneficiario

I beneficiari del progetto di cooperazione sono riconducibili a due tipologie:

- 1- GAL per le attività di supporto tecnico preparatorio, capofila, coordinamento e gestione del progetto
- 2- soggetto titolare del progetto di cooperazione di dettaglio

Attività essenziale

intervento o serie di interventi che devono obbligatoriamente essere realizzati per il raggiungimento degli obiettivi progettuali

Attività accessoria

intervento o serie di interventi la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto. Le spese per interventi accessori non possono superare il 20% del totale della spesa pubblica ammessa del progetto locale di cooperazione. Tale incidenza massima deve essere rispettata anche in fase di accertamento finale delle spese.

GLOSSARIO

PSR

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana

DAR

Documento Attuativo Regionale del PSR

GAL

Gruppo di Azione Locale

SISL

Strategia Integrata di Sviluppo Locale

1. FASE PREPARATORIA DELLA COOPERAZIONE

1.1 Compiti e ruoli dei soggetti coinvolti

Nell'ambito della fase preparatoria per la definizione della proposta progettuale, i GAL operanti in Toscana sono gli unici soggetti responsabili dell'organizzazione e del coordinamento delle attività di animazione e di supporto tecnico preliminari, al fine di giungere all'elaborazione della proposta.

Più in dettaglio, nell'ambito dei tematismi individuati nella propria Strategia integrata di sviluppo locale (SISL) e di concerto con il proprio partenariato, ciascun GAL può individuare un'idea progettuale relativa alla cooperazione sulla base:

- della coerenza con i fabbisogni del territorio individuati nella SISL,
- degli obiettivi della propria SISL,
- della sinergia e complementarietà con altri strumenti programmatici presenti sul territorio;
- delle presenti disposizioni.

Individuata l'idea progettuale, il GAL prende contatto, nelle forme ritenute più opportune, con altri GAL o soggetti operanti all'interno e all'esterno della regione Toscana, in modo da costruire con essi il progetto di cooperazione da proporre ai fini del sostegno della misura 421.

Contestualmente, allo scopo di individuare il partenariato del progetto locale, il GAL deve pubblicare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e/o privati interessati a partecipare all'attuazione del progetto di cooperazione, precisandone gli interventi realizzabili, le finalità, i tempi di realizzazione e le condizioni per l'eventuale ammissione a contributo.

Nella fase preliminare alla cooperazione ciascun GAL può avvalersi del sostegno della Rete rurale nazionale e degli strumenti messi a disposizione dall'assistenza tecnica all'attuazione del PSR Toscana.

Al termine della fase preliminare il GAL presenta agli uffici della Regione Toscana, nei termini e nelle forme stabiliti, il progetto di cooperazione, condiviso con altri GAL o soggetti appartenenti ad altri territori, e il proprio progetto locale di cooperazione, specificando se si presenta come capofila o come semplice partner di progetto.

1.2 Ammissibilità delle spese

Nell'ambito di questa fase, le attività previste sono le seguenti:

- a) animazione e informazione, ivi compresi gli incontri propedeutici con il territorio e i potenziali partner;
- b) redazione della proposta progettuale.

Per tali attività sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- spese per il personale, ovvero:
 - a) spese per compenso del Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013²;
 - b) spese per compenso degli animatori;
- rimborsi spese al personale (ovvero al Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 e agli animatori) nei limiti previsti nel DAR per la misura 124 del PSR Toscana;
- spese per affitto locali, noleggio di arredi e di dotazioni per l'organizzazione di eventi di informazione e animazione;
- spese per attività di animazione;
- spese per attività di informazione;
- spese per le assicurazioni/fideiussioni richieste dalle presenti norme;
- spese per acquisizione di consulenze specialistiche (ivi comprese quelle per traduzione e interpretariato).

Tutte le spese sostenute dal GAL in questa fase, la cui ammissibilità decorre dalla data di riconoscimento del GAL (DGR n. 216 del 25.3.2008), sono riferite alla misura 421 e sono finanziate al 100% del costo totale ammissibile fino ad un massimo di 5.000 euro, anche nel caso di presentazione di più proposte progettuali.

1.3 Rendicontazione

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, il GAL è tenuto a presentare una domanda di pagamento sul sistema ARTEA una relazione sulle attività svolte.

² In ogni caso la quota parte del compenso annuo lordo del Responsabile tecnico amministrativo rendicontabile nell'ambito dell'Asse 4 non può eccedere l'importo definito nel par. 5.4.2 "Spese di funzionamento e di gestione dei GAL" del DAR.

Il riconoscimento delle spese sostenute resta salvo anche nel caso in cui l'idea progettuale non si concretizzi in un progetto, purché siano regolarmente presentati la domanda di pagamento e nella relazione sulle attività svolte siano dettagliati i motivi per i quali l'idea progettuale non è andata a buon fine.

1.3.1 Modalità di presentazione e gestione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata sul sistema ARTEA utilizzando la modulistica appositamente predisposta per la Misura 421, con modalità analoghe a quanto già previsto per le domande relative alla Misura 431, ivi compreso l'iter di istruttoria, che compete alla o alle Province di riferimento del territorio del GAL.

1.3.2 Relazione di esecuzione

La domanda di pagamento a saldo deve essere accompagnata da una relazione, a cura del Responsabile tecnico amministrativo del GAL, sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le relative spese collegate, e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda. Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui la Provincia o la Commissione interprovinciale competente ne riscontri la necessità.

Nella relazione sono dettagliate le attività svolte ed i risultati conseguiti, secondo lo schema seguente:

I. Attività svolte

Descrivere sinteticamente le attività/azioni svolte:

a) *animazione e informazione, ivi compresi gli incontri propedeutici distinguendo tra incontri sul territorio del GAL e quelli all'esterno, comunque propedeutici alla concretizzazione della proposta progettuale con i potenziali partner (a titolo di esempio):*

- *tipo di iniziativa (titolo o descrizione);*
- *obiettivi (es. informazione, comunicazione, consultazione, partecipazione);*
- *elenco partecipanti (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni e gruppi);*
- *strumenti di informazione, comunicazione e partecipazione adottati);*
- *date in cui si sono svolte le iniziative.*

b) *redazione della proposta progettuale (a titolo di esempio):*

- *studi/analisi condotti;*
- *documenti tecnici elaborati.*

II. Risultati delle attività svolte

Descrivere sinteticamente in che modo si è tenuto conto delle manifestazioni di interesse ricevute ad esito della pubblicazione di avvisi sul BURT, dei contributi pervenuti, dei pareri espressi, dei risultati delle consultazioni realizzate e delle ragioni per le quali sono state scelte le idee progettuali, alla luce delle alternative possibili.

2. SELEZIONE DEL PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE

Secondo quanto previsto dal PSR Toscana, "I criteri utilizzati per la selezione dei progetti locali di cooperazione si riconducono, tra gli altri:

- *al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal;*
- *alla dimensione critica del progetto (necessaria a garantire la vitalità dello stesso);*
- *al livello di concretezza dell'intervento (la cooperazione non può risolversi in un mero scambio di conoscenze ed esperienze, ma deve essere finalizzata alla realizzazione di un'operazione comune);*
- *al grado di definizione del progetto (in altre parole, la sua cantierabilità);*
- *al numero di GAL regionali partecipanti al progetto e al numero di GAL extraregionali;*
- *alla presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato."*

L'istruttoria di selezione e ammissibilità dei progetti locali di cooperazione presentati dai GAL è effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV) composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie interessate.

L'istruttoria è svolta in merito:

- a) ai criteri di selezione riportati nel presente atto.
- b) alla sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità del progetto;

La Commissione esamina in modo comparativo i progetti e attribuisce loro un punteggio al fine di posizionarli all'interno di una graduatoria di ammissibilità. Sono valutati ammissibili a finanziamento i progetti di cooperazione che, oltre a soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, raggiungono un punteggio minimo di 50/80 punti.

In base alle determinazioni della Commissione tecnica di valutazione, viene approvata la graduatoria dei progetti locali di cooperazione contenente:

- i progetti finanziabili;
- i progetti parzialmente finanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di risorse.

Nel caso di progetto parzialmente finanziabile è data al GAL la facoltà di scelta se avviarne la realizzazione o desistere, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare su altri progetti devono essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta, ma non coperta per carenza di risorse, dei progetti ammessi parzialmente. In questo caso il GAL può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti, se ciò non invalida la coerenza e la finanziabilità dell'intervento; la proposta deve essere approvata dalla Commissione tecnica di valutazione.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria e possono essere finanziati in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi, se i tempi previsti per la realizzazione dei progetti lo consentono.

La graduatoria ha validità fino al 30.6.2013

2.1 *Accordo di cooperazione*

Il riconoscimento di ciascun progetto locale di cooperazione e conseguentemente l'ammissibilità delle spese sostenute sono subordinate in ogni caso alla stipula dell'accordo di cooperazione; i GAL devono comunicare agli uffici regionali gli accordi di cooperazione formalizzati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto locale di cooperazione. Considerata l'eterogeneità delle procedure attuative della Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" nelle diverse Regioni e nei vari paesi, per consentire il corretto svolgimento dei controlli di primo e secondo livello, è auspicabile che nell'accordo di cooperazione (ovvero in un allegato che ne costituisca parte integrante) siano specificate tutte le modalità operative che consentono il rispetto delle presenti procedure e della pertinente normativa di riferimento.

L'accordo di cooperazione definisce chiaramente gli obiettivi del progetto, le iniziative da realizzare per raggiungerli, il ruolo di ciascun partner nell'esecuzione del progetto e la partecipazione finanziaria di ogni partner.

L'accordo di cooperazione precisa tutte le componenti del bilancio complessivo previsto per il progetto comune. Il documento, redatto nelle lingue dei diversi Stati membri coinvolti, illustra il contenuto della cooperazione prevista dal progetto ed i contributi finanziari e tecnici previsti da ciascun gruppo d'azione locale e necessari per realizzarla.

Gli accordi di cooperazione contengono:

- un impegno scritto dei partner, con i nomi e gli indirizzi del gruppo di azione locale capofila e dei GAL/gruppi locali partecipanti;
- una descrizione particolareggiata del progetto di cooperazione che precisa:
 - gli obiettivi del progetto;
 - le misure che saranno attuate per raggiungerli;
 - i beneficiari potenziali;
 - il ruolo di ogni partner nell'organizzazione e nell'attuazione del progetto;
 - le modalità di organizzazione e di controllo dei progetti;
 - i risultati attesi;
- il bilancio di previsione globale e la partecipazione finanziaria dei singoli partner;
- uno scadenziario indicativo;
- l'indicazione della legge applicabile e dei tribunali competenti in caso di controversia tra le parti è lasciata a discrezione dei partner o dei gruppi di azione: può trattarsi della legge e dei tribunali del luogo di residenza oppure della sede principale di uno dei partner/gruppi di azione, o infine il luogo

di esecuzione del progetto. Di regola la preferenza va data alla sede principale del gruppo di azione capofila;

- se i partner lo desiderano, una clausola che permette l'inclusione di nuovi GAL/gruppi;
- una procedura che permette la modifica dell'accordo.

2.2 Approvazione provvisoria e definitiva

La graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento viene approvata in via provvisoria con atto degli uffici competenti della Regione Toscana, nelle more delle comunicazioni di approvazione del progetto di cooperazione da parte delle altre Autorità di Gestione coinvolte.

Entro 9 mesi dall'approvazione provvisoria della graduatoria si procede all'approvazione definitiva, a seguito della comunicazione dell'approvazione, anche solo provvisoria, del progetto da parte delle altre Autorità di Gestione coinvolte, secondo quanto specificato nella "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – RD12/10/2006 rev. 3" redatta dalla Commissione europea.

Al fine di ottenere l'approvazione definitiva è necessario inoltre presentare nei tempi stabiliti nel precedente paragrafo l'accordo di cooperazione siglato da tutti i partner del progetto, nel caso in cui lo stesso non sia stato prodotto in sede di presentazione della proposta progettuale.

Gli uffici competenti della Regione Toscana comunicano ai GAL l'esito dell'istruttoria e dell'approvazione provvisoria e definitiva del progetto di cooperazione.

Nel caso della cooperazione transnazionale, per l'approvazione definitiva del progetto è necessario che pervenga l'approvazione da parte di almeno una Autorità di Gestione di uno Stato Membro diverso dall'Italia.

2.3 Criteri di ammissibilità

Il progetto locale di cooperazione risulta ammissibile alla valutazione solo se garantisce il rispetto dei criteri di seguito elencati:

- la compilazione della proposta progettuale risulta completa e la relativa modulistica correttamente compilata;
- i progetti di cooperazione interterritoriale prevedono la partecipazione di almeno 2 GAL dello stesso Stato membro;
- i progetti di cooperazione transnazionale prevedono la partecipazione di almeno 2 GAL di diversi Stati membri;
- l'ammontare dei contributi richiesti in ciascun progetto locale di cooperazione non è inferiore a € 200.000 e non superiore a € 350.000;
- a seguito dell'istruttoria sull'ammissibilità delle spese previste dal progetto locale di cooperazione, il contributo di spesa pubblica concedibile per ciascun progetto locale di cooperazione non è inferiore a € 150.000;

2.4 Criteri di selezione

Per la selezione dei progetti si applicano i criteri di seguito riportati, validi sia per i progetti di cooperazione transnazionale sia per quelli di cooperazione interterritoriale.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 80; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio di almeno 50/80.

I. Coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal

Criterio	Indicatore	Punteggio
Il progetto locale di cooperazione contribuisce al raggiungimento delle priorità strategiche della strategia integrata di sviluppo locale (SISL) di riferimento	A. La proposta progettuale contiene operazioni che vertono su un numero di misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento	= 3 Punti 3 ≥ 4 e ≤ 6 Punti 5 ≥ 7 Punti 7
	B. La proposta progettuale contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi vertenti su misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento	> 10% e < 30% Punti 3 $\geq 30\%$ e < 50% Punti 5 $\geq 50\%$ Punti 7

II. Dimensione critica del progetto

Criterio	Indicatore	Punteggio
Il progetto locale di cooperazione prevede la realizzazione di una quantità di progetti di dettaglio fra loro coordinati e complementari tali da garantire un reale positivo impatto sui territori interessati	A. Numero complessivo di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che vertono sulla stessa misura	= 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7
	B. Numero di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che concorrono al completamento di una stessa filiera di prodotti e/o servizi	= 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7

III. Concretezza dell'intervento

Criterio	Indicatore	Punteggio
a) Il progetto locale di cooperazione contiene prevalentemente operazioni concrete	Percentuale di spese relative all'attività di scambio di esperienze sul totale delle spese ammissibili	< 10% Punti 7 $\geq 10\%$ e < 15% Punti 5 $\geq 15\%$ Punti 3
b) Il progetto locale di cooperazione prevede una quota di compartecipazione finanziaria per la sua realizzazione	Percentuale di compartecipazione finanziaria sul costo totale del progetto	> 0% e < 10% Punti 3 $\geq 10\%$ e < 50% Punti 5 $\geq 50\%$ Punti 7

IV. Grado di definizione del progetto

Critero	Indicatore	Punteggio						
Il progetto locale di cooperazione, per quanto attiene ai partner pubblici, contiene operazioni con un alto grado di definizione in termini di cantierabilità degli investimenti previsti nei singoli progetti di dettaglio	A. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale al livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2007 e approvate dall'organo competente dell'Amministrazione	<table> <tr> <td>< 10%</td> <td>Punti 3</td> </tr> <tr> <td>≥ 10% e < 50%</td> <td>Punti 5</td> </tr> <tr> <td>≥ 50%</td> <td>Punti 7</td> </tr> </table>	< 10%	Punti 3	≥ 10% e < 50%	Punti 5	≥ 50%	Punti 7
	< 10%	Punti 3						
≥ 10% e < 50%	Punti 5							
≥ 50%	Punti 7							
B. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale per cui è già previsto nel bilancio il necessario stanziamento	<table> <tr> <td>< 10%</td> <td>Punti 3</td> </tr> <tr> <td>≥ 10% e < 50%</td> <td>Punti 5</td> </tr> <tr> <td>≥ 50%</td> <td>Punti 7</td> </tr> </table>	< 10%	Punti 3	≥ 10% e < 50%	Punti 5	≥ 50%	Punti 7	
< 10%	Punti 3							
≥ 10% e < 50%	Punti 5							
≥ 50%	Punti 7							

V. Numero di GAL regionali ed extra-regionali partecipanti al progetto

Critero	Indicatore	Punteggio		
a) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello regionale	Numero di progetti locali di cooperazione presentati da GAL toscani nell'ambito dello stesso progetto di cooperazione	<table> <tr> <td>≥ 3</td> <td>Punti 11</td> </tr> </table>	≥ 3	Punti 11
≥ 3	Punti 11			
b) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello extra-regionale	Numero di progetti locali di cooperazione extra-regionali aderenti al progetto di cooperazione	> 5 di regioni italiane extra Toscana	Punti 3	
		> 5 di regioni extra Italia	Punti 3	

I punteggi di cui al criterio b) sono tra loro cumulabili

VI. Presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato

Critero	Indicatore	Punteggio						
Il progetto di cooperazione risulta strutturato nei dettagli e pronto per l'attivazione in virtù dell'esistenza di un apposito accordo di cooperazione pronto per la stipula	Dichiarazioni ufficiali o Atti approvati dai singoli partner comprovanti l'impegno a partecipare al progetto di cooperazione e comprendenti il dettaglio delle operazioni che si vincolano a realizzare, in percentuale sul totale degli aderenti al progetto di cooperazione	<table> <tr> <td>> 0 e < 50 %</td> <td>Punti 3</td> </tr> <tr> <td>≥ 50 e < 80 %</td> <td>Punti 5</td> </tr> <tr> <td>≥ 80%</td> <td>Punti 7</td> </tr> </table>	> 0 e < 50 %	Punti 3	≥ 50 e < 80 %	Punti 5	≥ 80%	Punti 7
> 0 e < 50 %	Punti 3							
≥ 50 e < 80 %	Punti 5							
≥ 80%	Punti 7							

A parità di punteggio è prioritario il progetto che del GAL che ha già stato previsto l'attività di cooperazione nella propria SISL.

3. FASE DI ATTUAZIONE

3.1 Compiti e ruoli dei soggetti coinvolti

Soggetto capofila del progetto di cooperazione

Per ogni progetto di cooperazione deve essere identificato un soggetto capofila nell'ambito dei soggetti partecipanti, che si assume l'onere della responsabilità del coordinamento dell'attuazione del progetto e dei rapporti con il partenariato.

Il capofila è responsabile del coordinamento della realizzazione dell'azione congiunta, che si intende unitaria, ma suddivisibile in moduli attuati dai singoli partner³.

Nel caso in cui il GAL toscano sia capofila di un progetto di cooperazione, le responsabilità ad esso attribuite sono almeno le seguenti:

a. *direzione e coordinamento:*

- o *dell'attuazione del progetto*, compresa la predisposizione e l'aggiornamento di tutti i documenti di progetto (ad es. schede progetto, accordo di cooperazione contenente la definizione degli impegni dei singoli partner, ecc.), la predisposizione e trasmissione a tutti i soggetti competenti di periodici rapporti di monitoraggio dell'attuazione del progetto e di tutti gli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto;
- o *dei compiti* che rientrano tra le responsabilità di ciascun partner, per assicurare la corretta attuazione del progetto così come previsto nell'accordo di cooperazione;

b. *coordinamento finanziario del progetto*: monitoraggio e relazione a tutti i soggetti competenti (compresi i partner del progetto) delle informazioni sull'avanzamento delle spese sostenute da ciascun partner;

c. *verifica del cronoprogramma delle attività e delle relative spese*;

d. *verifica del rispetto degli impegni assunti* da ciascun partner per la corretta attuazione del progetto;

e. *coordinamento delle azioni di animazione e comunicazione fra i partner*, finalizzato anche a favorire il flusso di informazioni fra le Autorità di gestione;

f. *raccordo con le reti nazionali e con la rete europea*.

A tali responsabilità se ne possono aggiungere altre, secondo quanto disposto dall'accordo di cooperazione stipulato fra i partner del progetto.

GAL toscano coordinatore del progetto locale di cooperazione

Qualora il GAL toscano non sia capofila del progetto di cooperazione, esso assume a livello locale il ruolo di coordinatore dell'attuazione del progetto locale di cooperazione; ad esso cui sono attribuite, a livello locale, le stesse responsabilità di cui alle lettere da a) a e) del paragrafo precedente nonché il raccordo con i partner del progetto di cooperazione.

Partner del progetto locale di cooperazione

Nell'ambito di ciascun progetto locale di cooperazione i partner effettivi e associati svolgono i ruoli ad essi attribuiti nell'ambito dell'accordo di cooperazione.

Per i partner effettivi, le caratteristiche del progetto di loro competenza ed i relativi impegni sono quelli previsti nella progetto locale di cooperazione approvato.

3.2 Ammissibilità delle spese

Le spese per le attività svolte dai GAL sono riconducibili direttamente alla misura 421, in quanto funzionali alla realizzazione della misura stessa, mentre per quanto riguarda le altre attività e gli altri beneficiari, gli investimenti e le spese ammissibili sono valutati in relazione alle singole misure attivate nell'ambito dell'asse 4 'LEADER' del PSR toscana.

Secondo quanto previsto dall' art. 39 comma 3 del Reg. CE n. 1974/06 e come specificato nella "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – RD12/10/2006 rev. 3" redatta dalla Commissione europea, "il progetto di cooperazione corrisponde ad un'azione concreta, dai risultati chiaramente definiti a beneficio dei territori".

³ Rete Leader, "I progetti di cooperazione nel Leader+: approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali"

Pertanto sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione di un'azione concreta, in base alle norme di ammissibilità generali e specifiche per le singole misure/sottomisure/azioni attivate nell'ambito del progetto.

3.2.1 Localizzazione

Nell'ambito del progetto locale di cooperazione sono ammissibili unicamente le spese relative a investimenti realizzati nel territorio di competenza del GAL o che recano un beneficio diretto e dimostrabile su tale territorio.

3.2.2 Coordinamento e gestione del progetto

Nell'ambito dell'attuazione del progetto di cooperazione il GAL, sia che si configuri come capofila del progetto di cooperazione sia come coordinatore del progetto locale di cooperazione, è preposto all'espletamento delle seguenti attività:

- a) animazione, assistenza tecnica e informazione;
- b) direzione, coordinamento e monitoraggio del progetto.

Per tali attività sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal GAL per garantire la regolare ed efficace attuazione del progetto, secondo il seguente elenco di tipologie di spesa:

- spese per il personale, ovvero:
 - a) compenso del Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013⁴;
 - b) compenso degli animatori;
- rimborsi spese al personale (ovvero al Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 e agli animatori) nei limiti previsti per la misura 124 'Cooperazione' del PSR Toscana 2007/13;
- affitto locali, noleggio di arredi e di dotazioni per l'organizzazione di eventi di informazione e animazione;
- altre attività di animazione;
- altre attività di informazione;
- spese per la partecipazione a tali attività (viaggio, pasti e pernottamenti) anche di altri partner effettivi;
- spese per le assicurazioni/fidejussioni richieste dalle presenti norme;
- spese per acquisizione di consulenze specialistiche (ivi comprese quelle per traduzione e interpretariato).

Le spese sostenute dal GAL in questa fase sono finanziate al 100% entro le seguenti soglie:

- a. qualora il GAL operi come gruppo capofila nell'ambito di un progetto di cooperazione:
 - o nel caso della cooperazione interterritoriale, il 6% della spesa pubblica ammessa in sede di approvazione del progetto locale di cooperazione e comunque non oltre i 21.000 euro;
 - o nel caso della cooperazione transnazionale, il 10% della spesa pubblica ammessa in sede di approvazione del progetto locale di cooperazione e comunque non oltre i 35.000 euro;
- b. qualora il GAL operi esclusivamente come coordinatore del progetto locale di cooperazione:
 - o nel caso della cooperazione interterritoriale, il 3% della spesa pubblica ammessa in sede di approvazione del progetto locale di cooperazione e comunque non oltre i 10.500 euro;
 - o nel caso della cooperazione transnazionale, il 5% della spesa pubblica ammessa in sede di approvazione del progetto locale di cooperazione e comunque non oltre i 17.500 euro.

Nel caso in cui il GAL si configuri come capofila di un progetto di cooperazione, lo stesso ha diritto esclusivamente al contributo di cui alla lettera a. che precede e non all'ulteriore contributo per le attività di coordinamento di cui alla lettera b.

3.2.3 Singoli progetti di dettaglio

Si applica quanto espressamente previsto nel PSR 2007/2013 della Regione Toscana, nel DAR e nella DGR n. 963/2009 e smi per ciascuna misura/sottomisura/azione cui il progetto locale di dettaglio fa riferimento.

3.3 Modalità di gestione dei progetti

A seguito dell'avvenuta approvazione provvisoria del proprio progetto locale, il GAL invia ad ogni singolo soggetto aderente al partenariato locale di cooperazione un invito a presentare sul sistema ARTEA una specifica domanda di aiuto, rivolta al GAL stesso, relativa al progetto di dettaglio che si impegna a realizzare

⁴ Si veda nota 2.

per contribuire al progetto di cooperazione. Le domande di aiuto devono essere riconducibili ad un'unica misura/sottomisura/azione afferente l'asse 4 Metodo LEADER del PSR 2007/2013, in relazione alla quale restano in vigore tutte le limitazioni ed esclusioni in termini di tipologia del beneficiario, spese ammissibili ecc..

Le domande devono contenere gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto richiedente, degli interventi previsti e delle spese preventivate.

Ciascuna domanda deve essere integralmente riconducibile al progetto di cooperazione presentato.

La gestione delle singole domande di aiuto avviene secondo le procedure ordinarie come per qualsiasi altra domanda nell'ambito dell'attuazione della SISL. Le responsabilità e gli impegni del GAL nell'ambito delle attività di controllo amministrativo delle domande relative ai progetti di cooperazione sono quindi quelli previsti dal par. 5 del DAR e dal par. 3.1.5. dell'allegato al DAR. L'approvazione delle domande presentate a seguito dell'approvazione provvisoria del progetto locale di cooperazione e la relativa assegnazione dei contributi sono condizionate all'approvazione definitiva del progetto da parte degli uffici regionali.

Eventuali varianti al progetto locale di cooperazione (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del GAL al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne vengano mantenute la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto per un importo superiore al 25% dell'importo del progetto locale approvato, il GAL deve acquisire un nuovo parere positivo degli uffici regionali.

Alla chiusura di ciascun progetto di dettaglio il beneficiario, contestualmente alla domanda di pagamento, deve inviare al GAL una relazione conclusiva in cui si illustrano gli investimenti realizzati e i risultati ottenuti in relazione al progetto di cooperazione complessivo; nella valutazione e nella verifica del raggiungimento effettivo dei risultati del progetto il GAL può avvalersi del supporto della CTV regionale.

3.4 Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto e di pagamento del GAL

Le domande di aiuto e pagamento per le attività di animazione, coordinamento e gestione del progetto locale di cooperazione svolte dal GAL devono essere presentate sul sistema ARTEA utilizzando la modulistica appositamente predisposta per la Misura 421, con modalità analoghe a quanto già previsto per le domande relative alla Misura 431. La domanda di aiuto può essere presentata contestualmente a quelle relative ai singoli progetti di dettaglio, in seguito all'approvazione provvisoria del progetto locale di cooperazione.

Al GAL può essere concesso un anticipo del 20% dopo l'ammissione a finanziamento del progetto presentato; può essere inoltre previsto l'accertamento dello stato di avanzamento lavori al raggiungimento del 50% delle spese di coordinamento e gestione del progetto riconosciute. A fronte del SAL il GAL deve presentare una garanzia fideiussoria di pari importo.

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata sul sistema ARTEA utilizzando la modulistica appositamente predisposta per la Misura 421, con modalità analoghe a quanto già previsto per le domande relative alla Misura 431, ivi compreso l'iter di istruttoria, che compete alla o alle Province di riferimento del territorio del GAL.

3.5 Tempistica

La durata dei lavori relativi al progetto locale di cooperazione presentato da ciascun GAL toscano non può superare i 24 mesi dalla data di stipula dell'accordo di cooperazione. Per i beneficiari dei progetti di dettaglio il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo coincide con quello stabilito al capitolo 7 del DAR.

3.6 Rendicontazione

I singoli progetti di dettaglio si concludono con l'accertamento finale effettuato con le stesse modalità previste nel PSR Toscana 2007/2013 e nel relativo DAR per ciascuna misura/sottomisura/azione dell'asse 4 cui il progetto locale di dettaglio fa riferimento.

Il progetto di cooperazione e quello locale di cooperazione si considerano conclusi quando le operazioni in essi previste sono state terminate nei tempi stabiliti e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti; a chiusura di ciascun progetto il GAL coinvolto per la parte toscana invia agli uffici regionali un rapporto finale nel quale sono illustrate le realizzazioni effettuate e i risultati ottenuti.

L'ufficio regionale responsabile esamina il rapporto finale ed esprime eventuali osservazioni su di esso; la valutazione positiva del rapporto da parte dell'ufficio è condizione essenziale per il riconoscimento definitivo (e il conseguente svincolo delle fidejussioni presentate a garanzia di anticipi ricevuti) delle spese di animazione, coordinamento e gestione del progetto sostenute dal GAL.

A consuntivo del progetto locale di cooperazione le tipologie di investimento indicate nel progetto stesso come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale della spesa pubblica ammessa nel progetto per tali tipologie. Qualora per un progetto non siano state realizzate alcune parti indicate come essenziali, l'ufficio regionale responsabile acquisisce il parere della CTV relativo alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati previsti nel progetto e quindi della sua ammissibilità o meno a consuntivo.

3.7 Rapporto finale di esecuzione

Il rapporto finale di esecuzione deve essere presentato sulla base dello schema definito dagli uffici competenti e deve riguardare sia il progetto di cooperazione che quello locale di cooperazione; il rapporto deve essere presentato agli uffici regionali entro sessanta giorni dalla chiusura del progetto con liquidazione dell'ultimo o degli ultimi beneficiari.

Qualora dalle relazioni emerga una mancata o incompleta attuazione del progetto locale di cooperazione di responsabilità del GAL, gli uffici competenti inviano al GAL una richiesta di informazioni utili alla valutazione di quanto riscontrato, per poi portare all'esame del CTV la possibilità di ammettere comunque il progetto.

L'esame con esito negativo di detta documentazione comporta la decadenza dai contributi concessi di tutti i beneficiari coinvolti nel progetto locale di cooperazione e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti e non più spettanti, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e la conseguente attribuzione di tali fondi ad altri progetti inseriti utilmente in graduatoria.

4. MONITORAGGIO

Due volte l'anno, entro il termine per la presentazione del rapporto annuale di esecuzione (nell'apposita sezione in esso prevista) ed entro il 15/10, ciascun GAL è tenuto a relazionare all'ufficio competente sull'andamento del progetto di cooperazione, secondo uno schema di relazione predefinito.

5. COLLEGAMENTO IN RETE

Per ogni progetto di cooperazione i GAL toscani devono predisporre una scheda descrittiva da pubblicare sul proprio sito; la scheda deve essere aggiornata periodicamente per dare conto dell'avanzamento del progetto e delle realizzazioni effettuate.